

capo all'odierna parte attrice opposta della legittimazione attiva al promovimento del ricorso monitorio; NEL MERITO §) in principalità: dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato assenti validi atti interruttivi d'essa e conseguentemente dichiarare nullo, irritato, annullabile, ingiusto ed invalido l'opposto decreto ingiuntivo, nulla dovendo la convenuta opponente all'attrice opposta; §) in subordine: attesa la natura di contratto di finanziamento al consumo del titolo negoziale azionato dall'attrice opposta, dichiarare la nullità degli interessi richiesti perché superiori al tasso d'usura; §) in via di ulteriore subordine: dichiarare non dovuta l'iva da parte della convenuta opponente e revocarne la liquidazione a favore dell'attrice opposta. Con pieno favore di anticipazioni, spese e compenso di causa.

Conclusioni di parte convenuta opposta: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - in via preliminare, rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda di ingiunzione e concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; - in subordine, in via preliminare, rimettere [REDACTED] S.r.l. nei termini per l'avvio del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010; - in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata, nel merito, previo accertamento del diritto di credito in capo a [REDACTED] S.A., in questa sede rappresentata da [REDACTED] S.r.l., condannare il Sig.ra [REDACTED] al pagamento, a favore della convenuta opposta, della minor somma che eventualmente risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali sulla somma capitale dalla data della domanda al saldo effettivo; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.

Fatto e motivi della decisione

[REDACTED] si opponeva avverso il decreto ingiuntivo n. 1055/2019 emesso dal Tribunale di Novara a favore della [REDACTED] srl con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 14.250,00.

A fondamento della svolta opposizione l'attrice evidenziava di aver acceso un finanziamento con [REDACTED] per l'acquisto di una autovettura per la somma di £



14.250.000 negoziando il piano di ammortamento (sub all, 2) in 60 rate mensili con decorrenza dal 01.04.1997 e scadenza al 01.03.2002 al tasso del 15.06%. Successivamente la [REDACTED] aveva ceduto la posizione dell'opponente medesima a [REDACTED] come si evinceva dalla comunicazioni 30.10.2009 e 09.12.2009 mai pervenute all'attrice in quanto inviate in Sella Marina alla "[REDACTED]" in luogo della "[REDACTED]" e alle quali, peraltro, non risultava allegato alcun prospetto delle rate insolute. Mai nessuna comunicazione era alla medesima pervenuta, la quale nel frattempo si era trasferita [REDACTED] sino alla comunicazione a firma della "[REDACTED]" in data 15.04.2019.

Ciò premesso l'attrice deduceva: (a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ; (b) il difetto di legittimazione attiva in capo a [REDACTED] (Europe) S.A.; (c) la prescrizione del credito vantato e il mancato perfezionamento delle cessioni del credito; (d) l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di ingiunzione e il carattere usurario dei tassi di interesse dedotti nel contratto di finanziamento.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando la svolta opposizione.

In fatto la stessa deduceva che 1) in data 29/07/1998, la Sig.ra [REDACTED] ha sottoscritto domanda di prestito personale n. [REDACTED] volta ad ottenere l'erogazione – da parte di [REDACTED] S.p.a. – di un finanziamento di £ 14.000.000 vincolato all'acquisto di una autovettura marca Peugeot, modello 106, telaio [REDACTED] e da restituirsi – oltre interessi corrispettivi al TAN del 15,60% - in n. 60 rate mensili da £ 504.600 cadauna, per complessive £ 30.276.000; 2) nonostante l'incontestato perfezionamento del negozio di finanziamento, la Sig.ra [REDACTED] provvedeva al pagamento, a favore di [REDACTED] S.p.a., di 33 rate da € 504.600 cadauna, rendendosi tuttavia inadempiente in relazione al pagamento delle successive 27 rate: [REDACTED] S.p.a. restava pertanto creditrice, nei confronti della Sig.ra [REDACTED] della somma capitale di £ 6.000.000 corrispondenti ad attuali € 3.253,68; 3) in data 30/10/2009 [REDACTED] S.p.a. cedeva il suindicato credito a [REDACTED] S.p.a.: la Società cessionaria - per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. - provvedeva a comunicare alla debitrice l'avvenuta cessione, a mezzo lettera raccomandata del 09/12/2009, inviata all'indirizzo di residenza e tuttavia non ritirata dalla destinataria fino allo spirare del termine di giacenza del plico presso l'Ufficio Postale di riferimento; 4) in data 27/12/2016, [REDACTED] S.p.a. trasferiva a sua volta il medesimo credito a [REDACTED]



██████████ (Europe) International S.A., in virtù di cessione *pro-soluto* perfezionatasi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla cartolarizzazione): detta cessione era comunicata alla Sig.ra ██████████ – per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario, ovvero a mezzo pubblicazione di relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del 26/01/2017; 5) ██████████ (Europe) International S.A. risulta pertanto ad oggi creditrice, nei confronti della Sig.ra ██████████ dell'importo capitale di € 3.253,68 oltre interessi di mora calcolati *pro anno* sulla sola somma capitale al tasso del 14,60% dal 02/01/2000 al 27/12/2016 (€ 8.053,51), per un credito complessivo di € 11.307,19 – come meglio quantificato nel piano di ammortamento e nell'estratto conto, la cui conformità al patrimonio cartolarizzato dalla Società cessionaria, ai fini anche dell'accoglimento della domanda di ingiunzione, risulta certificata ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario; 6) con procura generale autenticata dal Notaio ██████████ munita di relativa APOSTILLE del Ministero degli Affari Esteri ed Europei del Lussemburgo e depositata al Rep. 199, Racc. 126, Notaio ██████████ in Sesto San Giovanni – la ██████████ (Europe) International S.A. conferiva a ██████████ S.r.l. idonea procura ad agire in nome proprio per il recupero del credito *de quo*; 7) con lettera RAR del 28/03/2017 ██████████ S.r.l. invitava la Sig.ra ██████████ ad aderire al procedimento di negoziazione assistita del credito (erroneamente quantificato in € 4.443,72): l'invito restava senza riscontro alcuno da parte della destinataria; 8) con successiva lettera RAR del 15/04/2019, ██████████ S.l. rettificava espressamente l'errore materiale ricorso nella quantificazione del credito contenuta nell'invito alla negoziazione assistita ed intimava alla Sig.ra ██████████ di provvedere senza ulteriore ritardo al saldo del complessivo insoluto, per € 11.307,19: l'intimazione restava senza positivo riscontro; 9) a fronte del protratto inadempimento della Sig.ra ██████████ S.r.l. otteneva il decreto ingiuntivo in questa sede opposto.

Ciò premesso la convenuta rilevava:

- l'infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all'improcedibilità della domanda per asserito, mancato esperimento mediazione obbligatoria avendo trasmesso all'opponente invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita *ex art.* 3 del D.L. n. 132/2014 rimasto senza riscontro;



- l' infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo a [REDACTED] (Europe) S.A. come emergeva, senza possibilità di fraintendimento, dall'esame del contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del 26/01/2017;

- l' infondatezza delle contestazioni relative all'asserita prescrizione del credito ed all'asserito, mancato perfezionamento delle cessioni del credito atteso che la cessione del credito intercorsa tra [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.p.a. risultava essere stata notificata alla Sig.ra [REDACTED] – per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – a mezzo lettera raccomandata del 09/12/2009 trasmessa all'allora indirizzo di residenza della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e tuttavia da questa colposamente abbandonata in giacenza presso l'Ufficio Postale di competenza, nonostante l'avviso di tentato recapito redatto a cura dell'agente postale mentre la successiva cessione del credito intervenuta tra la cedente [REDACTED] S.p.a. e la cessionaria [REDACTED] (Europe) International S.A., risultava disposta ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 con rituale notifica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125-*septies* e 58 T.U.B., ovvero a mezzo pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del 26/01/2017;

- l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito atteso che al contratto di mutuo risultava applicabile il disposto di cui all'art. 2946 cc con decorrenza , trattandosi di debito unico indipendentemente dalle modalità dilazionata di rimborso, dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento;

- l' Infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all'asserita insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di ingiunzione nonchè in ordine all'asserito carattere usurario dei tassi di interesse dedotti nel contratto di finanziamento.

Orbene così ripercorsi (sommariamente) i termini della questione deve evidenziarsi, in relazione alla eccepita violazione dell'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, che l'articolo 5, quarto comma, D.Lgs. 28/2010, statuisce che “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, Quindi, l'obbligatorietà della mediazione può manifestarsi solamente nella fase eventuale dell'opposizione e, per la precisione, dopo la prima udienza, finalizzata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649, Codice di Procedura Civile.



Nel caso in oggetto, deve rilevarsi che la condizione di procedibilità si è realizzata giacché la mediazione, a seguito del termine concesso alle parti con provvedimento del 23 giugno 2020, è stata proposta da parte opponente. Atteso, come affermato dal Tribunale Asti, che **«la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata a prescindere dal soggetto che abbia in concreto proposto la mediazione e quindi anche nell'ipotesi in cui esso non coincida con la parte onerata, non facendo la legge alcuna distinzione a riguardo»**, la relativa eccezione si palesa infondata. Né dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione potrà conseguire l'improcedibilità della domanda ma semmai, alla luce del dato normativo, la possibilità per il giudice di *“desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”*.

Passando al merito della questione deve evidenziarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio (Cass. n. 5844 del 16.03.2006)

Deve in primo luogo sottolinearsi che si palesano infondate le contestazioni mosse dall'opponente e volte a sostenere l'erroneità o meglio l'incompletezza dell'indirizzo a cui fu rivolta la missiva 30.10.2009: infatti, come osservato dal Supremo Consesso in ordine agli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3, Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01) *“... , l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna”*. Ora, seppur sulla missiva era indicato quale indirizzo la via **██████████** in luogo di **██████████** proprio l'annotazione apposta dall'addetto di avere provveduto al rilascio di avviso di giacenza del plico, nella cassetta di destinazione, evidenzia non solo che il tentativo di consegna del plico fu effettuato presso l'indirizzo effettivo della Sig.ra **██████████** ma anche che l'Addetto al recapito ravvisò a detto indirizzo un collegamento concreto con la destinataria.



Ciò detto, quanto alle ulteriori doglianze deve osservarsi che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. *Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020* (Rv. 659146 - 01)

La Corte Suprema ha, inoltre, evidenziato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. *Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020* (Rv. 659464 - 01)

Quindi la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. Nel caso de quo la cessione del credito intercorsa tra ██████████ S.p.a. e ██████████ S.p.a. risulta essere stata notificata alla Sig.ra ██████████ – per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – a mezzo lettera raccomandata del 09/12/2009 trasmessa all'allora indirizzo di residenza della Sig.ra ██████████ ██████████ e restituita per compiuta giacenza (cfr. doc. 2).

La successiva cessione del credito intervenuta tra la cedente ██████████ S.p.a. e la cessionaria ██████████ International S.A., risulta disposta ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla cartolarizzazione) e con notifica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125-*septies* e 58 T.U.B., ovvero a mezzo pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del 26/01/2017 (**doc. 3**). Nell'avviso di cessione pubblicato si legge “ ██████████ ██████████ SRL comunica che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti ai sensi dell'art



58 del T.U.B., la sua mandante [REDACTED] (Europe) International S.A., Banca Comunitaria iscritta al n° [REDACTED] dell'elenco tenuto dalla [REDACTED] (la "Cessionaria") ha concluso: 1) In data 27 dicembre 2016 con [REDACTED] S.p.A. con sede legale in Milano, via [REDACTED] n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 12248170156, iscritta al numero 67 del Registro degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca di Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (il "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto, e la Cessionaria ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, crediti inerenti ad un portafoglio di crediti di impresa (i "Crediti") in base ai seguenti criteri oggettivi che alla data del 27 dicembre 2016 (la "Data di Cessione") rispettavano i criteri di seguito specificati:

CRITERI dei Crediti

- i. Denominati in Euro;
- ii. Originati da [REDACTED] S.p.A.
- iii. crediti di titolarità di [REDACTED] da quest'ultima acquistati pro soluto da [REDACTED] S.p.A. con efficacia dal 30 ottobre 2009 ("Prima Cessione");
- iv. in relazione ai quali è stata trasmessa lettera contenente notizia della Prima Cessione dei Crediti Residui ai Debitori ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del codice civile con lettera di [REDACTED] S.p.A. datata 30 ottobre 2009;
- v. esistenti alla data del 20 dicembre 2016
- vi. Con il codice di cessione che inizia con "Nplopp"
- vii. Inclusi nella lista dei crediti depositata presso la società [REDACTED] Srl, mandataria all'incasso, gestione e recupero [REDACTED] Srl, mandataria all'incasso, gestione e recupero crediti, C.F. [REDACTED] con sede legale in Milano, [REDACTED]

Pertanto, come sottolineato da parte opposta, l'avviso di cui sopra individua il lotto di crediti ceduti enunciandone i seguenti tratti distintivi: crediti originati da [REDACTED] S.p.a. e di titolarità di [REDACTED] da quest'ultima acquistati *pro soluto* da [REDACTED] S.p.a. con efficacia dal 30/10/2009, in relazione ai quali è stata trasmessa lettera contenente notizia della Prima Cessione dei Crediti Residui ai Debitori ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del codice civile con lettera di [REDACTED] S.p.A. datata 30 ottobre 2009 ed in precedenza richiamato. Oltre all'avviso di cessione del credito intervenuta tra la cedente [REDACTED] S.p.a. e la cessionaria [REDACTED] S.A., pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e la missiva contenente la notizia di prima cessione comunicata mediante raccomandata alla odierna opponente, l'opposta ha, altresì, prodotto il contratto di finanziamento. Inoltre dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del 26/01/2017 emerge che cessionaria nell'operazione in oggetto risulta essere la ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ S.A., Banca Comunitaria iscritta al n° ██████████ dell'elenco tenuto dalla ██████████ (la "Cessionaria") la quale ha successivamente conferito espressa procura a ██████████ S.r.l. per il recupero dell'insoluto: (cfr. doc. 5 di parte opposta).

Pertanto alla luce della documentazione versata in atti e in precedenza richiamata le eccezioni sollevate sul punto- perfezionamento della cessione e carenza di legittimazione attiva dall'opponente si palesano infondate-.

Non può inoltre essere condivisa l'eccezione di prescrizione. Infatti come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 18951/201) il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifica la natura unitaria del contratto. In virtù di ciò, la prescrizione è unica e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò significa che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n. 17798/2011)

Indi, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata .

Nel caso in esame , in presenza di accordo contrattuale stipulato in data 10.03.1997 che prevedeva la restituzione della somma in n. 60 rate costanti mensili il *dies a quo* della prescrizione deve individuarsi nella data di scadenza ultima rata prevista in data 01.03.2002. Considerato che in data 09.12.2009 veniva inviata da ██████████ intimazione di pagamento a mezzo lettera raccomandata e in data 15.04.2019 ulteriore intimazione di pagamento e messa in mora nonché in data 23.10.2019 veniva notificato il ricorso e il pedissequo decreto ne consegue che il termine decennale non può ritenersi spirato.



Tirando le file di quanto in precedenza argomentato l'eccezione di improcedibilità, di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione andranno disattese.

La causa andrà rimessa sul ruolo per la valutazione delle ulteriori doglianze avanzate dall'opponente- carattere usurario dei tassi di interesse dedotti nel contratto di finanziamento- come da separata ordinanza .

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, così pronuncia;

Rigetta l'eccezione di improcedibilità, di carenza di legittimazione e di prescrizione avanzate dall'opponente;

rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza:

Spese al definitivo

Novara, 24 aprile 2022

Il Giudice Onorario
dott. Monica Bellini

